

Collegio sindacale

12 dicembre 2024

Noi cerchiamo di completare quanto avevamo già iniziato prima di fare la lezione con i miei colleghi sul bilancio relativamente al collegio sindacale e agli organi di controllo e cercheremo anche di completare l'analisi relativa ai sistemi di amministrazione alternativi. Avevo già detto alcune parole sul collegio sindacale prima della nostra lezione dedicata al bilancio. Brevemente ricapitolò quelli che sono gli elementi. Noi abbiamo oggi tre sistemi di amministrazione tra loro alternativi. Uno di questi, quello più utilizzato, è il cosiddetto sistema tradizionale che prevede la presenza di un organo di controllo che si chiama appunto collegio sindacale.

Il collegio sindacale storicamente svolgeva due fondamentali funzioni, una funzione di controllo di legalità sostanziale degli atti e dell'attività degli amministratori e dall'altro lato quello che è il cosiddetto controllo contabile. Queste due funzioni sono rimaste per lungo tempo aggregate sull'organo di controllo poi successivamente si è avviata una fase di avvio, di separazione di queste due funzioni che è sostanzialmente partita nel 1974 con la legge 216, con la cosiddetta legge di minoriforma delle società quotate che per la prima volta ha distinto in maniera radicale per le società quotate l'attività di controllo del collegio dall'attività di revisione dei conti che è obbligatoriamente ed è tuttora per le società quotate obbligatoriamente affidata ad una società di revisione. Questo sistema poi pian piano ha mantenuto e ha esteso questa divaricazione fino alla riforma del 2003 che ha distinto in maniera primaria l'attività di controllo dall'attività di revisione dei conti, consentendo in taluni casi per le società non quotate di mantenere unicità unita a questa attività oppure consentendo al crescere delle dimensioni e sicuramente per le società quotate di distinguere e obbligatoriamente imporre che l'attività di revisione contabile sia affidata ad una società di revisione. Il collegio sindacale è un organo collegiale è composto da tre a cinque membri perché nelle società quotate è possibile arrivare fino a cinque membri del consiglio di amministrazione e due supplenti. I supplenti hanno la caratteristica differenziale rispetto ai componenti dell'altro organo collegiale che è il consiglio di amministrazione di essere automaticamente immessi nella carica nel momento in cui decade o viene meno o dà le dimissioni il componente cosiddetto effettivo. Quindi nell'organo di controllo non si dovrebbe mai realizzare una vacatio dei componenti del collegio perché appunto il sistema della sostituzione dei membri supplenti dovrebbe garantire piena e completa continuità di funzionamento a pieni regimi, a pieni ranghi da parte del collegio sindacale. I membri del collegio sindacale debbono avere dei requisiti di indipendenza e dei requisiti di professionalità. Requisiti di indipendenza che sono sostanzialmente rappresentate da due cose, innanzitutto la circostanza di non avere rapporti di parentela con gli amministratori, in modo tale che non si possa creare così un vincolo, una relazione che possa compromettere in qualche maniera la loro attitudine di giudizio in relazione all'attività degli amministratori. E il secondo elemento che garantisce

l'indipendenza del collegio sindacale è rappresentato dalla previsione che impone al membro del collegio sindacale di non avere relazioni economiche con la società quotata o anche con soggetti che controllano, scusate non la società quotata, la società che controllano, ma vale anche per la società quotata comunque, che non abbiano relazioni economiche tali con la società o con la sua controllante o con soggetti che sostanzialmente appartengono alla catena di controllo, tale per cui possa essere compromessa la loro indipendenza di giudizio, dovendo fare affidamento sopra certe determinate proporzioni, che se non va derato sono il 20%, perché così prevede una regolamentazione emessa dai dottori commercialisti, dei propri proventi derivanti da quel determinato soggetto. L'assenza di questi elementi di dipendenza produce l'incompatibilità o la decadenza dei sindaci che sono eletti in violazione di queste previsioni. Tant'è vero che nell'ambito delle società quotate, dove questi regimi sono più strutturati dal punto di vista organizzativo, anche la stessa elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene con modalità che debbono in principio garantire l'impossibilità che si verifichino elementi di incompatibilità dovuti a un rapporto di parentela tra membri del Consiglio d'Amministrazione e membri del Collegio Sindacale. Devono avere una professionalità perché sostanzialmente devono avere una preparazione che gli consenta di poter esperire il loro incarico in maniera adeguata rispetto a quello che è la società che è oggetto della loro revisione. e per questo motivo devono avere o una specifica preparazione come quella rappresentata dal titolo di dottore commercialista oppure lo svolgimento diciamo di attivi della natura di professore universitario in materie economico-giuridiche oppure per certe e determinate società anche aver maturato nel corso del tempo una specifica preparazione professionale dovuta allo svolgimento di determinate funzioni all'interno di società con certe caratteristiche, in particolare società che svolgono attività bancarie assicurative di intermediazione finanziaria.

Uno dei componenti del collegio sindacale deve anche avere, se non è stata separata l'attività di revisione dei conti, la qualità di revisore ufficiale dei conti per poter poi compiere e rilasciare le attestazioni che sono previste in carico al revisore o alla società di revisione. E questa specifica previsione è contenuta nell'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile. I meccanismi di nomina del collegio sindacale sono quelli tradizionali assembleari per quanto riguarda le società non quotate, mentre per quanto riguarda le società quotate è previsto un apposito meccanismo attraverso l'elezione col voto di lista allo scopo di garantire anche alle minoranze azionarie la propria presenza del collegio sindacale, quindi poter svolgere con maggiore efficacia l'attività di controllo sul consiglio di amministrazione ed anzi nelle società quotate questa previsione è rafforzata dal fatto che il componente eletto dalla minoranza diventa inoltre Presidente del Collegio Sindacale e quindi svolge la funzione apicale all'interno di questo organo collegiale.

La nomina Presidente del Collegio Sindacale nelle società è prevista ad opera dell'Assemblea che procede a identificarlo tra i componenti eletti, mentre per quanto riguarda le società quotate questa nomina deriva anche dalla lista nella quale viene eletto quel determinato componente.

Dal punto di vista della remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale i problemi sono molto più semplici rispetto a quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione, perché qui non è assolutamente prevedibile compensi di carattere proporzionale o a risultato. quindi non ci possono essere compensi correlate ai risultati economici dell'attività e quindi il compenso è sempre fisso. Per quanto riguarda le società non quotate, questo compenso è oggi sostanzialmente fissato per legge perché una previsione normativa di circa tre anni fa ha introdotto il concetto di equo compenso, quindi ha determinato alcune soglie di rilevanza economica dell'attività della società e all'interno di queste soglie ha fissato un minimo massimo di compenso per i membri del Collegio Sindacale e una maggiorazione per quanto riguarda il Presidente del Collegio Sindacale e quindi questo ha in qualche maniera risolto il problema della determinazione perché oggi si fa riferimento a questo tipo di previsioni.

Il collegio sindacale, diciamo, vigila sull'operato del consiglio di amministrazione e in particolare sul rispetto da parte del consiglio di amministrazione sia della legge dello statuto, è quello che viene chiamato controllo di legalità. Ma soprattutto l'ulteriore componente, l'ulteriore dovere che previsto e che correla l'attività del collegio sindacale all'attività del consiglio di amministrazione è la verifica dell'adeguatezza dell'assetto contabile, amministrativo e organizzativo della società che come voi sapete deve essere predisposto, nel senso dell'articolo 2381, ultimo comma, dall'amministratore delegato e soprattutto, oltre a verificarne che sia adeguato, quindi che risponda, come dice la previsione elaborata dal Consiglio nazionale degli autori commercialisti, che sia funzionalmente efficiente in termini in termini relativi, considerando la dimensione della società al svolgimento di quelle determinate funzioni, però anche deve verificare che, oltre che essere adeguato, quindi da un punto di vista statico, che dinamicamente, quindi dal punto di vista del suo funzionamento, abbia in concreto risposta a questo principio di adeguatezza. Quindi è vero che ciò non significa andare a sindacare o verificare l'attività degli amministratori dal punto di vista sostanziale, perché altrimenti ciò si tradurrebbe in un'ingerenza nell'attività amministrativa. per converso il collegio sindacale deve andare a testare questo sistema, questo organizzativo amministrativo e contabile per verificare se di fronte alle esigenze, alle istanze della società esso risponde appunto sorreggendo adeguatamente questo assetto organizzativo. Pur essendo un organo collegiale che funziona attraverso decisioni di tutto l'organo, però bisogna dire che i poteri di controllo non sono poteri di controllo esclusivamente collegiali è vero che il collegio sindacale deve periodicamente procedere una serie di verifiche sulla società con una periodicità almeno trimestrale però è altrettanto vero che ciascuno dei singoli componenti del collegio sindacale può esperire attività di verifica individuale anche avvalendosi di collaboratori e soprattutto potendo contare su anche la struttura interna e potendo fare, compiere verifiche e accedere agli atti in termini della società. In questo si verifica, si realizza quell'attività di collaborazione tra l'organo amministrativo e l'organo di controllo che deve essere funzionale al miglior svolgimento dell'attività dell'organo di controllo. Il collegio sindacale ha un proprio libro delle adunanze, libro nel quale peraltro vengono anche annotate le attività relative all'accertamento individuale.

Oltre a questo specifico tipo di poteri, il collegio sindacale deve intervenire al dovere intervenire alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea e la ragione di questa presenza, di questo intervento è evidente, perché a un certo punto in questa maniera si attua, si verifica il funzionamento e le decisioni che vengono assunte nel Consiglio d'amministrazione. Quindi non c'è una dissociazione tra il momento decisionale del Consiglio di amministrazione e l'attività di verifica che avviene grazie alla presenza da parte del collegio sindacale. Questa partecipazione alle deliberazioni serve appunto per assicurare che sia sostanzialmente rispettata l'attività di controllo sostanziale del Collegio e quindi che siano esplicitati i poteri del Collegio sindacale.

Quando il collegio sindacale nell'ambito delle società non quotate così come anche per le quotate può in caso in cui il consiglio di amministrazione non vi provveda convocare l'assemblea in due circostanze, o nel caso di inattività da parte del Consiglio di amministrazione in relazione alla richiesta formulata dai soci di minoranza, oppure nel momento in cui verifica la sussistenza di gravi espressamente il 2406 secondo comma dice che può convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e li sia la necessità di provvedere. I fatti censuranti di rilevante gravità potrebbero anche essere quelli derivanti da una denuncia ex articolo 2408, poi vedremo meglio questa fattispecie, compiuta dal socio nei confronti della società che impone il collegio sindacale di svolgere un'attività di controllo, che come vi dicevo può vedere sia gli amministratori ma soprattutto la struttura amministrativa della società che poi è tenuta a dare le informazioni al collegio sindacale.

Per quanto invece riguarda l'attività di controllo di revisione legale dei conti, questa può essere svolta o individualmente da un revisore singolo, persona fisica, oppure da una società di revisione. Le società di revisione autorizzate a svolgere l'attività sono quelle iscritte presso l'albo tenuto dalla CONSOB, mentre i revisori singoli sono iscritti all'elenco dei revisori predisposto dal Ministero di Giustizia.

L'attività di revisione contabile sostanzialmente si risolve nell'attività di verifica della corretta rappresentazione della scrittura contabile nel bilancio delle poste contabili della società e si sostanzia in una relazione che deve essere allegata al bilancio circa il rispetto di questi principi. La relazione del revisore legale dei conti può concludersi con una attestazione senza eccezioni, senza riserve, quella che si chiama relazione clean, che dato il fatto che sono state effettivamente rispettate i principi di tenuta delle scritture contabili e di appostazione del bilancio, può concludersi con riserve, quindi con indicazioni di quali sono i punti di criticità che sono contenuti nel bilancio, oppure può essere impedita all'organo di revisione contabile il rilascio della attestazione, ciò significa che non c'è dal punto di vista contabile il rispetto delle regole della tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio, quindi sostanzialmente è una relazione che contesta la legittimità dell'attività contabile da parte del Consiglio d'amministrazione.

Sia il collegio sindacale che il revisore, sia su persona fisica che società, restano in carica per un triennio, sono rilegibili o rinominabili, anche se per le società di revisione, nell'ambito delle società quotate, la possibilità di rinominarle non è ad libitum, ma mi sembra che al

massimo possa coprire 9 anni di attività. Questo per due ragioni sostanzialmente, uno perché nell'ambito delle società quotate vengono sostanzialmente scelte un numero molto circoscritto di società, quelle che vengono chiamate in gergo le Big Four, sono le quattro società di revisione più importanti, quelle più rilevanti e questo impedisce una veramente efficace turnazione perché sono in numero molto limitato. E dall'altro lato però la limitazione al numero di mandati che sono attribuibili deriva dal fatto che, soprattutto per le società quotate, mantenere sempre lo stesso revisore potrebbe realizzare una sorta di cattura del controllore da parte del controllato. Cosa che peraltro in certe situazioni si è verificata e molti scandali sono dovuti proprio a questo tipo di situazioni, tanto che storicamente si sarebbe voluto, anche se in realtà non si è mai realizzato, fare in modo che le società di revisione facessero unicamente attività di revisione. Cosa che nella realtà dei fatti si è verificato soltanto per una delle più importanti società di revisione che si chiamava Arthur Andersen, che poi è stata spazzata via dallo scandalo Enron all'inizio degli anni 2000 e quindi anche questo esperimento di divisione tra l'attività di revisione e l'attività di consulenza non ha poi potuto essere continuato proprio per il venimento della società di revisione che era stata coinvolta in uno scandalo finanziario. un scandalo di tenuta del bilancio dell'aero e soprattutto della postazione di fuori bilancio delle società, delle partnership che questa società aveva concluso nello svolgimento della propria attività.